

Risposta: Preliminarmente occorre riportare le norme che regolano oggi la suddetta materia, in virtù dell'art. 8 della legge 294 citata.

Questo articolo, nella prima parte, recita:

"L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio bilancio nella forma che sarà stabilita col decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare, per la valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i criteri stabiliti in virtù dell'art. 28 -quarto comma- del presente decreto legge (29 aprile 1923, n. 966) per le imprese private di assicurazione vita,

L'art. 28, comma quarto, del decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, statuisce:

"I criteri per la valutazione delle attività costituenti le riserve matematiche, i modi e i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di vincolo di esse sono stabiliti nel regolamento."

Il rinvio al regolamento, che è